



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – Ufficio di Gabinetto

U.prot GAB – 2012 – 0001477/UL del 26/01/2012



**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare**
UFFICIO LEGISLATIVO

All'Associazione Nazionale Piccoli
Comuni d'Italia
Via delle Muratte, 9
00187- ROMA

Unione Nazionale Comuni Comunità Enti
Montani
Via Palestro, 30
00185 Roma

Oggetto: interpretazione dell'art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006.

A fronte e in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Ufficio per le vie brevi, in ordine al tema di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con riguardo all'interpretazione dell'art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, e in particolare alla possibilità, per i comuni montani, di gestire direttamente il servizio idrico integrato in economia, utilizzando le proprie risorse e senza dover ricorrere a Società partecipate, si è pronunciata la Sez. reg. controllo della Corte dei conti per la Regione Abruzzo, con parere 29/3/2011 n. 16, addivenendo a conclusioni dalle quali questo Ufficio non ravvisa la sussistenza di ragioni per discostarsi.

Nella loro pronuncia, i giudici contabili abruzzesi hanno evidenziato che il vigente art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 (*"Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente."*), non reca un espresso divieto allo schema della gestione diretta del servizio in questione.

D'altra parte, la facoltatività dell'adesione per i singoli comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane non può - logicamente prima ancora che giuridicamente - che sottintendere l'ammissibilità di una forma di gestione del servizio idrico integrato alternativa rispetto all'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato, e, quindi, agli schemi individuati dall'art. 150 del D.Lgs. n. 152/2006, come confermato dalla espressa eccezione di cui al quarto comma di quest'ultima norma.

Il che, è il caso di aggiungere, non rappresenta una distonia all'interno del sistema, atteso che la Corte costituzionale (sent. 325/2010) ha chiarito, in via generale, che "la normativa

comunitaria consente ...agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale".

Tutto ciò considerato, va altresì puntualizzato che l'art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 non risulta abrogato dall'art. 12 del DPR n. 168/2010 (attuativo dell'abrogato art. 23-bis, comma 10, lett. m), del dl n. 112/2008, conv. dalla l. n. 133/2008), sicché - sulla scorta del decisum della Sezione regionale di controllo abruzzese - la disposizione *de qua* deve reputarsi tuttora vigente, e di conseguenza deve ritenersi ammessa la gestione diretta del servizio idrico integrato, per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti inclusi nel territorio di comunità montane, previa valutazione di convenienza economica del servizio in tale forma, e con il consenso dell'Autorità d'Ambito competente.

Infine, non vi sono ragioni per ritenere che il quadro normativo, per come sopra interpretato, sia per quanto qui interessa mutato dopo e per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, nonché delle successive modificazioni.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Cons. Massimiliano Atelli

